

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2326

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LACARRA, LAUS, VACCARI, MALAVASI, MARINO, ROMEO, FORATTINI, SERRACCHIANI, D'ALFONSO, GRAZIANO, UBALDO PAGANO, STEFANAZZI, ANDREA ROSSI, GIANASSI, MORASSUT, DE LUCA, TONI RICCIARDI, MEROLA, SIMIANI, LAI, FERRARI, CUPERLO, PANDOLFO, SCOTTO, FOSSI, SARRACINO, GIRELLI

Modifiche al comma 55 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernenti il calcolo del trattamento di disoccupazione per gli operai agricoli

Presentata il 27 marzo 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale disciplina dell'indennità di disoccupazione agricola prevede una disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori. In particolare, il comma 55 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, stabilisce che l'indennità di disoccupazione agricola sia corrisposta nella misura del 40 per cento della retribuzione, mentre per i lavoratori di altri settori l'indennità di disoccupazione (NASPI) è fissata al 75 per cento della retribuzione, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Questa disparità penalizza ingiustamente i lavoratori agricoli, che rappresentano una componente fondamentale del sistema pro-

duttivo italiano. Il settore agricolo genera quasi 74,6 miliardi di produzione, pari al 3,5 per cento del prodotto interno lordo italiano. Il solo comparto agricolo vale 8,8 miliardi in termini di esportazioni.

Il *made in Italy* agricolo-alimentare, inoltre, ha un primato assoluto. Il rapporto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare certifica l'Italia quale primo produttore mondiale di prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) con 849 prodotti riconosciuti su 3.151 totali. Il nostro Paese può vantare 583 prodotti DOP e 266 IGP con una produzione di 20,2 miliardi di euro.

Il rapporto ci dice anche che l'impatto occupazionale del settore dei prodotti agro-alimentari DOP e IGP riguarda 430.000 lavoratori agricoli a tempo determinato e 50.000 a tempo indeterminato, circa il 50 per cento dei lavoratori impegnati nelle campagne italiane.

Questi dati evidenziano l'assoluta strategicità del lavoro agricolo italiano per garantire l'esistenza stessa del *made in Italy*.

Nel 2022, su 1.006.902 lavoratori agricoli i percettori di disoccupazione agricola in Italia sono stati 593.963 (secondo gli ultimi dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale), molti dei quali affrontano una condizione di precarietà aggravata dall'inflazione e dall'aumento del costo della vita.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, modifica il comma 55 dell'articolo 1

della legge n. 247 del 2007 per aumentare progressivamente l'indennità di disoccupazione agricola, come segue:

dal 1° gennaio 2025 nella misura del 55 per cento della retribuzione;

dal 1° gennaio 2026 nella misura del 65 per cento della retribuzione;

dal 1° gennaio 2027 nella misura del 75 per cento della retribuzione.

Tale intervento risponde a un principio di equità e giustizia sociale, permettendo a centinaia di migliaia di famiglie di affrontare con maggiore serenità i periodi di disoccupazione involontaria.

L'articolo 2, infine, reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 55 è sostituito dal seguente:

« 55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato, con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nella misura del 55 per cento, con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nella misura del 65 per cento e con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2027 nella misura del 75 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. L'indennità è corrisposta per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate annue ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 110 milioni di euro per l'anno 2025, in 155 milioni di euro per l'anno 2026 e in 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0136320